



ORDINANZA Nr.31 del 29 aprile 2013

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli anni scorsi è stato accertato, nell'ambito del territorio Comunale, l'uso di prodotti fitosanitari, in particolare diserbanti;
- che dall'uso su vasta scala ed in quantitativi non adeguati di tali sostanze, può derivare pregiudizio per la salute pubblica, nonché per la vita della fauna e della flora;
- che i fitofarmaci classificati: "**molto tossici**", "**Tossici**", "**nocivi**" ed "**irritanti**", dal Decreto Legislativo 17 marzo 1955, n. 194 e successive modifiche ed integrazioni, avendo una lunga persistenza chimica e possedendo proprietà notevolmente tossiche, possono contaminare le acque delle numerose sorgive e dei pozzi che alimentano gli acquedotti pubblici e privati;
- che i fitofarmaci classificati: "**irritanti**", dal Decreto Legislativo 17 marzo 1955, n. 194 e s.m.i. (contrassegnati dalla lettera Xi e Croce di S.Andrea), se non appropriatamente impiegati possono risultare pericolosi;

CONSIDERATO:

- che a tutela della pubblica e privata incolumità, appare necessario regolamentare l'uso di fitofarmaci appartenenti alle classi tossicologiche: "**molto tossici**" (contrassegnati dalla lettera T+ e con l'immagine del teschio), "**Tossici**" (contrassegnati dalla lettera T e con l'immagine del teschio), "**nocivi**" (contrassegnati dalla lettera Xn e con la Croce di S.Andrea) e "**irritanti**" (contrassegnati dalla lettera Xi e con la Croce di S.Andrea);
- che particolari prescrizioni vanno disposte con riferimento ai terreni confinanti, o quelli circostanti sorgive, pozzi, nuclei abitati, abitazione anche non residenziali o strade pubbliche o d'uso pubblico;

RITENUTO che occorre intervenire con urgenza per evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti ed irreparabili per la vita e la salute e per garantire il giusto equilibrio ambientale;

VISTA la vigente normativa in materia;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. Chiunque intenda impiegare, nell'ambito del territorio comunale, prodotti chimici appartenenti a quelli classificati come "**molto tossici**" (contrassegnati dalla lettera T+ e con l'immagine del teschio), "**Tossici**" (contrassegnati dalla lettera T e con l'immagine del teschio), "**nocivi**" (contrassegnati dalla lettera Xn e con la Croce di S.Andrea) e "**irritanti**" (contrassegnati dalla lettera Xi e con la Croce di S.Andrea), di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1955, n. 194 e successive modifiche ed integrazioni, deve darne comunicazione al Comune e all'Ufficiale Sanitario almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'impiego, segnalando il tipo di prodotto, i relativi componenti chimici, le previste modalità d'impiego, la quantità di prodotto e l'estensione di terreno oggetto del trattamento, nonché la presenza di sorgive di uso pubblico nell'ambito del fondo stesso e nelle immediate vicinanze entro un raggio di mt. 300.
2. Il Comune si riserva il controllo e la sussistenza dei presupposti perché il prodotto venga impiegato senza che ne derivi pericolo per la pubblica incolumità e per l'equilibrio ecologico del territorio e in diverse ipotesi, a secondo delle circostanze, emette provvedimento con cui vieta l'utilizzazione del prodotto e detta prescrizioni e particolari modalità d'impiego dello stesso.
3. E' in ogni caso vietato l'uso di fitofarmaci, in particolare diserbanti, in un raggio di mt. 300 da pozzi e sorgive che alimentano gli acquedotti Comunali e sorgive di uso pubblico, da pozzi e sorgive private, da nuclei e case abitate; mt. 150 dal margine delle strade pubbliche o di uso pubblico e dai confini dei fondi.
4. I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

DISPONE

- a) La Polizia Municipale e gli Organi della Forza Pubblica, in particolare il Corpo Forestale, sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.
- b) Ai sensi dell' art.8, della Legge Regionale 30 Aprile 1991, n. 10 e s.m. e i., avverte che: Responsabile del Procedimento è il Geom. Tindaro Pino SCAFFIDI. Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni della suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).
- c) Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. distaccata di Catania (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).
- d) Copia della presente ordinanza sarà pubblicata nei modi di legge e trasmessa alla locale Stazione Carabinieri e al Distaccamento del Corpo Forestale.

(*Basilio Caruso*)